



Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività

VISTA la direttiva 89/106/CE, recepita con DPR 21 aprile 1993, n. 246;

VISTO il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

VISTA la domanda presentata dalla Società "ELLETIPI SRL" di Ferrara e la successiva integrazione ed estensione del 7 giugno 2004, pervenuta a questo Ministero il 16 giugno 2004 con cui viene richiesta l'abilitazione in qualità di Organismo di certificazione, ispezione e prova del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanente da parte di un organismo per gli aggregati sulla base del mandato CEN M/125 e per geotessili e prodotti affini sulla base del mandata CEN M/107;

CONSIDERATO che la materia oggetto della richiesta di abilitazione non concerne il requisito essenziale richiamato all'art. 9 comma 4 del DPR 21 aprile 1993, n. 246;

RITENUTO che per quanto concerne il requisito essenziale richiamato all'art. 9, comma 3 del DPR 21 aprile 1993, n. 246 verrà espressa la valutazione di idoneità dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

RITENUTA la documentazione presentata idonea alla valutazione della conformità secondo le norme UNI EN 12620/2003; 13043/2004; 13055-1:2003; 13139/2003; 13242/2004; 13383-1/2003; 13450/2003; UNI EN 13249:2001; 13250:2002; 13251:2002; 13252:2002; 13253:2002; 13254:2002; 13255:2002; 13256:2002; 13257:2002; 13265:2002.

DECRETA

Art. 1

1. La Società "ELLETIPI SRL" sita in Ferrara - Via Annibale Zucchini 69 è abilitata, nei limiti e secondo le norme indicate nelle premesse, ad emettere certificazioni del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanente da parte di un organismo, per gli aggregati e per i geotessili.

PER COPIA CONFORME

M. M. M.



tan

2. L'abilitazione ha la durata di sette anni decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 2

L'attività di certificazione della Società "ELLETIPI SRL", sita in Via Annibale Zucchini 69 – Ferrara dovrà svolgersi applicando la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di certificazione.

Art. 3

1. L'attività di certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essere svolta con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CE. In particolare l'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del DPR 9 maggio 2003, n. 156;
2. Con periodicità semestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate è inviata al Ministero delle attività produttive – Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività – Ispettorato tecnico dell'industria.
3. Con periodicità annuale l'organismo invia al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività – Ispettorato tecnico dell'industria una relazione sull'attività svolta che evidenzia anche l'avvenuta partecipazione ad attività di studio sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4

1. L'abilitazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ed ha durata non superiore a sette anni.
2. Durante il periodo di validità, il Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività – Ispettorato tecnico dell'industria si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.
3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strutturali proprie, si procede alla revoca dell'abilitazione previa contestazione delle non conformità.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova e le relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, **23 GIU. 2004**

PER COPIA CONFORME



IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo GOTI)

Massimo Goti

Ministero delle Attività Produttive e Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività - Ispettorato Tecnico dell'Industria